

Piazza Umberto I, 1

c.a.p. 31059

c.f. 80007390265

p.iva 01593080268



# COMUNE DI ZERO BRANCO

PROVINCIA DI TREVISO

Tel. 0422 485455

fax 0422 485434

[www.comunezerobranco.it](http://www.comunezerobranco.it)

[legalmail@pec.comunezerobranco.it](mailto:legalmail@pec.comunezerobranco.it)

[segreteria@comunezerobranco.it](mailto:segreteria@comunezerobranco.it)

ORD. n. 1/2019

Prot. n. 686

Zero Branco, 10 gennaio 2019

OGGETTO: MISURE PER IL RISANAMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA

## IL SINDACO

### PREMESSO CHE:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008 “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” – recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs n.155 del 13.08.2010, evidenzia che per la tutela della salute umana e della qualità dell’aria è necessario contenere e prevenire le emissioni di inquinanti;
- la Regione Veneto con D.C.R. n.90 del 19.04.2016 ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell’atmosfera durante i mesi invernali;
- la Regione Veneto con D.G.R. n.2130 del 23.12.2012 ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA, da cui risulta che il Comune di Zero Branco è inserito nell’Agglomerato di Treviso IT0509, costituito da un’area urbana principale (Treviso) e l’insieme dei dodici comuni contermini (Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco), con popolazione complessiva superiore a 250.000 abitanti;
- il D.Lgs n.155 del 13.08.2010 sopra richiamato stabilisce il valore limite per il particolato in dispersione nell’atmosfera pari a 50 ug/m<sup>3</sup> (come valore medio giornaliero di concentrazione PM10) da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno per evitare, prevenire e ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e l’ambiente in genere;
- l’Agenzia Regionale per l’Ambiente del Veneto ARPAV conduce da diversi anni il monitoraggio della qualità dell’aria su tutto il territorio regionale, evidenziando nel particolato PM 10 e PM 2,5 le maggiori criticità, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale, con superamenti costanti negli ultimi anni sia delle concentrazioni limite (50 ug/m<sup>3</sup>) che del numero delle giornate (35 annue) stabilite dalla normativa;
- la Regione Veneto con D.G.R. n.836 del 06.06.2017, ha approvato l’ “Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, stipulato in data 09.06.2017 tra il Ministero dell’Ambiente e le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, che individua gli interventi comuni da attuare;

- in data 17.09.2018 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale coordinato dalla Provincia di Treviso, nel corso del quale sono state illustrate le azioni individuate dal Comitato Regionale di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S., comitato con compito di indirizzo, verifica e coordinamento dell'attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera) nella seduta del 06.09.2018, da porre in essere nell'attuale stagione invernale, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui al punto precedente;

Preso atto:

- che il territorio veneto si colloca nel più ampio contesto del bacino padano ed è caratterizzato da peculiari condizioni orografiche e meteo climatiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell'aria, favorendo l'accumulo delle concentrazioni di inquinanti al suolo, principalmente di polveri sottili e ossidi di azoto, producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;
- che le sorgenti di inquinamento atmosferico sono essenzialmente e principalmente di origine antropica date dalle emissioni provenienti dagli impianti termici civili, dagli impianti termici industriali e dal traffico veicolare;
- che il Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) prevede per le emissioni da PM10 la possibilità di adottare azioni ed interventi di limitazione sia emergenziali che strutturali;
- che l'Accordo di programma per la qualità dell'aria del Bacino Padano individua misure da applicarsi per il contrasto all'inquinamento da PM10, distinte, in funzione del livello di criticità, in più soglie di intervento;
- che l'Allegato 1-Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti – dell'Accordo di programma sopracitato, al punto c. Ambito di applicazione stabilisce quanto segue: “Le misure omogenee di cui al presente Allegato si applicano prioritariamente alle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più valori limite del PM10;
- le azioni indicate dalla Regione Veneto tramite il Comitato di Sorveglianza ed Indirizzo, illustrate nel sopracitato Tavolo Tecnico Zonale del 06.09.2018, da applicarsi per la corrente stagione invernale, sono distinte in più livelli di intervento: livello di nessuna allerta, con misure da applicare indipendentemente dal livello di criticità, primo livello di allerta – arancio e secondo livello di allerta – rosso, definiti come segue e comunicati al Comune dall'ARPAV:
  - PRIMO LIVELLO DI ALLERTA–ARANCIO, attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite di 50 ug/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
  - SECONDO LIVELLO DI ALLERTA-ROSSO, attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 ug/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM10 sulla base della verifica effettuata lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

Preso atto che il territorio comunale è attraversato dalle due strade provinciali (SP 65 e Via Kennedy) e dalla Strada Regionale S.R. 515 – ex Noalese, elementi viabilistici che rendono di dubbia efficacia e di difficile applicazione ulteriori limitazioni della circolazione;

Ritenuto di applicare solo alcune delle azioni illustrate nel Tavolo Tecnico Zonale del 17.09.2018, in considerazione della realtà territoriale e viabilistica comunale, e di adottare le misure relative agli impianti termici e biomassa in via più restrittiva rispetto a quanto indicato dal Tavolo Tecnico Zonale, al fine di rendere più

semplici i divieti e l'esecuzione dei relativi controlli da parte della Polizia Locale, mediante l'emanazione della presente ordinanza sindacale;

Ritenuto di stabilire una durata almeno triennale per le misure previste, eventualmente integrabili nei prossimi anni;

Visti inoltre:

- il D.P.R. n.412 del 26 agosto 1993, "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell'art.4, comma 4 della Legge 9 gennaio 1991, n.10";
- l'art.5 del D.P.R. n.74 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192;
- il D.Lgs n.152/2006, "Norme in materia ambientale";
- il D.M. n.186 del 07.11.2017 recante il Regolamento per la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n.57 in data 11.11.2004, successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Regionale n.90 del 19.04.2016;
- la D.G.R.V. n.122 del 10.02.2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art.182 comma 6 bis del D.Lgs n.152/2006;
- il verbale del Tavolo Tecnico Zonale del 17.09.2018;
- l' "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", approvato con D.G.R.V. n.836 del 06.06.2017;
- l'art. 50 del D.Lgs n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

## ORDINA

Che siano applicate ed osservate fino al 31 marzo 2021 su tutto il territorio comunale le seguenti misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico, a partire dal 1 di ottobre e fino al 31 marzo di ogni anno:

### **1) DIVIETO ASSOLUTO DI COMBUSTIONE ALL'APERTO** di residui vegetali

Sono vietate tutte le combustioni all'aperto in tutto il territorio comunale, in special modo in ambito agricolo e di cantiere, con le sole eccezioni:

- sono ammessi, solo se autorizzati, i panevin tradizionali. Il materiale utilizzato deve essere costituito esclusivamente da legno vergine (non verniciato e/o trattato con solventi o simili) e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitare la fumosità;
- la combustione di scarti vegetali, per motivi fitosanitari, nei quantitativi minimi necessari, secondo le norme sanitarie vigenti (es. infestazione da processionaria del pino).

## **2) OBBLIGO DI SPEGNIMENTO DEI MOTORI**

Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso.

## **3) RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE NEGLI EDIFICI**

### **3.1. Applicazione del limite delle temperature negli edifici**

**residenziali/industriali/artigianali/commerciali:**

- giorni e orari di applicazione: tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00;
- tipologia di edifici e limitazioni:
  - **edifici adibiti ad attività industriali e artigianali:** riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a **18° C + 2° C** di tolleranza;
  - per tutti gli altri **edifici adibiti a residenza e assimilabili** (abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, scuole, uffici, ecc.): riduzione della temperatura massima per il riscaldamento civile a **19° C + 2° C** di tolleranza;
  - sono escluse dai limiti gli edifici adibiti a case di cura e/o riabilitazioni, ospedali e case di riposo o assimilabili.

### **3.2. Divieto di climatizzazione di spazi dell'abitazione e ambienti complementari:**

- cantine, depositi, rispostigli, box, garage annessi all'edificio;
- autorimesse esterne;
- scale di collegamento tra i locali sopracitati.

### **3.3. Regolazione delle aperture degli ingressi delle attività commerciali:**

- limitare l'apertura delle porte al tempo minimo necessario per gli utilizzatori e per le movimentazioni delle merci.

## **4) DIVIETO DELL'UTILIZZO DI GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA DI CLASSE INFERIORE A 4 STELLE, AL PRIMO E SECONDO LIVELLO DI ALLERTA.**

Al verificarsi sia del PRIMO LIVELLO DI ALLERTA – ARANCIO che del SECONDO LIVELLO DI ALLERTA – ROSSO, comunicati dall'ARPAV e diffusi alla cittadinanza mediante i diversi canali di comunicazione (sito istituzionale, mass media) **divieto dell'utilizzo** di generatori di calore domestici a biomassa legnosa ( in presenza di impianto di riscaldamento a combustibile gassoso) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la **classe 4 stelle**, avendo a riferimento la classificazione ambientale introdotta dal D.M. 186 del 07.11.2017;

## **5) DIVIETO DI INSTALLARE GENERATORI DI CALORE ALIMENTATI A BIOMASSA CON UNA CLASSE DI PRESTAZIONE EMISSIVA INFERIORE A 4 STELLE, secondo la classificazione stabilita dal D.M. n.186/2017. Il divieto di cui al presente punto vale con continuità dalla data di emissione della presente ordinanza fino al 31.03.2021;**

- 6) OBBLIGO DI UTILIZZARE, NEI GENERATORI DI CALORE A PELLETT, di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, parte II, sez. 4, part.1, lettera d) del D.Lgs n.152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato;**

## **D I S P O N E**

Quanto segue:

1. il presente provvedimento è immediatamente efficace ed esecutivo;
2. l'Ufficio di Polizia Locale, con l'eventuale ausilio tecnico dell'ARPAV e della Provincia di Treviso (Settore Ecologia e Ambiente), provvede alla verifica di quanto disposto nella presente ordinanza;
3. a carico dei trasgressori per l'inosservanza della presente ordinanza, fatte salve eventuali fattispecie di carattere penale e amministrativo, sono applicate le sanzioni amministrative da € 25,00 a € 500,00, previste dagli artt.7 e 7 bis del D.Lgs 18.08.2000, n.267, con le procedure stabilite dalla L.689/1981;
4. di dare ampia diffusione al presente provvedimento con pubblicazione nel sito internet comunale, all'Albo comunale;
5. che gli uffici comunali competenti provvedano alla trasmissione di copia del presente provvedimento ai sottoelencati soggetti interessati:

*Regione del Veneto*

*Provincia di Treviso*

*Comitato di Indirizzo e Sorveglianza*

*Tavolo Tecnico Zonale*

*ARPAV – Dipartimento Provinciale di Treviso*

*Azienda di trasporto pubblico*

*Comuni contermini*

*Azienda Ulss n.2*

*Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco*

*Istituto Comprensivo di Zero Branco*

## **I N F O R M A**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

## **I N V I T A**

I cittadini ad adottare le seguenti buone prassi:

### **Edifici**

- approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta da fonti rinnovabili: ciò consente di risparmiare 0.5 Kg di CO<sub>2</sub> (anidride carbonica=gas climalterante) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- rispettare le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici, sia per le caldaie a gas che per gli impianti a biomassa;
- nel caso l'abitazione sia dotata di impianto fotovoltaico, attivare gli elettrodomestici che maggiormente consumano energia (es. lavatrice, lavastoviglie) possibilmente durante le ore di sole;



- assicurare il ricambio d'aria degli edifici abitati, almeno 2-3 volte al giorno, nelle ore più calde;
- utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante;
- sostituire e/o pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- per le stufe a legna, qualora non sia vigente il divieto di utilizzo a causa di allerta, impiegare legna seccata stagionata; si ricorda che è sempre vietato utilizzare legno impregnato, verniciato o trattato, carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori in quanto la combustione può liberare sostanze tossiche;
- approvvigionarsi della legna preferibilmente nel periodo estivo quando essa è già stagionata e accatastarla in un luogo asciutto e protetto perché continui il processo di stagionatura;
- l'utilizzo di apparecchi soffiatori deve essere limitato alle operazioni di pulizia delle superfici erbose per ridurre il fenomeno di ri-sollevamento di polveri.

### **Traffico**

- evitare l'uso dell'automobile per gli spostamenti brevi in quanto il consumo di carburante e le conseguenti emissioni è più elevato nei primi 4 chilometri;
- evitare, laddove possibile, l'uso dell'automobile con il solo conducente negli spostamenti casa-lavoro o casa-scuola;
- non riscaldare il motore dell'automobile da fermo, ma partire con guida non aggressiva.

### **Formazione ed informazione**

- informarsi e prendere visione dei bollettini ARPAV sullo stato di qualità dell'aria consultando i link dedicati:  
[www.arpa.veneto.it/arpainforma/bollettini/aria/rete\\_pm10.php](http://www.arpa.veneto.it/arpainforma/bollettini/aria/rete_pm10.php)  
[www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappa\\_pm10\\_statica.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappa_pm10_statica.php)
- prendere consapevolezza dei propri consumi di energia (elettrica e termica) per elaborare strategie e soluzioni per ridurli;
- formare ed informare i propri familiari, personale e collaboratori circa i comportamenti più opportuni per economizzare i consumi;
- limitare l'attività e la sosta all'aperto in aree ad intenso traffico delle persone appartenenti a gruppi sensibili (bambini, anziani, persone con patologie respiratorie o precarie condizioni di salute);
- evitare di tenere i bambini ad un'altezza dal suolo di 30-50 centimetri (livello nel quale si accumula la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), preferendo per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;
- evitare di esporti all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento, segnalate dall'ARPAV;
- azionare in automobile gli impianti di ricircolo dell'aria durante il transito in particolari condizioni (code, intenso traffico ecc.);
- tenere sempre presente che le patologie respiratorie e cardiache sono suscettibili agli inquinanti atmosferici.



IL SINDACO  
Mirco Feston